

S A D R Ź A J – I N D I C E**Str. – Pag.**

	Gradsko vijeće – Consiglio municipale	
60.	Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području grada Rovinja Delibera sullo smaltimento e la depurazione delle acque di scarico nel territorio della citta' di Rovigno	2 3
	Gradsko poglavarstvo – Giunta municipale	
61.	Druge izmjene i dopune Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u tijelima gradske uprave Grada Rovinja Seconde modifiche e integrazioni alla Delibera sugli stipendi e le altre retribuzioni degli impiegati negli organismi dell'amministrazione municipale della Città di Rovigno	20 21

CONSIGLIO MUNICIPALE - GRADSKO VIJEĆE

Ai sensi degli articoli 74 e 75 della Legge sulle acque ("GU", nn. 107/95, 150/05), dell'articolo 3 comma 1 punto 2 della Legge sugli affari comunali ("GU", nn. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04) e dell'articolo 51 dello Statuto della Città di Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, nn. 5/02 e 5/04), il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 27 luglio 2006, ha emanato la

D E L I B E R A**sullo smaltimento e la depurazione delle acque di scarico nel territorio della Città di Rovigno****I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Con la presente Delibera si regolano:

- le modalità di smaltimento delle acque di scarico e di altro tipo,
- le zone di riversamento delle acque di scarico dalle strutture di smaltimento pubblico nei riceventi naturali,
- le condizioni e le modalità di riversamento delle acque di scarico nelle zone dove non è stato costruito il sistema pubblico di smaltimento delle acque di scarico,
- l'obbligo di allacciamento al sistema di smaltimento pubblico delle acque di scarico,
- l'obbligo di depositare separatamente e di rimuovere sostanze pericolose e di altro tipo,
- i valori limite delle sostanze pericolose e di altro tipo per le acque di scarico e le sostanze che si riversano nei pozzi neri e di raccolta,
- l'obbligo di provvedere alla manutenzione del sistema di smaltimento pubblico delle acque di scarico e di altro tipo,

e altre questioni in merito allo smaltimento e alla depurazione delle acque nel territorio della città di Rovigno, onde tutelare l'ambiente umano, le acque e il mare dall'inquinamento e poterli utilizzare successivamente.

Articolo 2

Per smaltimento e depurazione delle acque di scarico s'intende lo smaltimento e la depurazione delle acque di scarico, lo smaltimento delle acque piovane, la rimozione e lo smaltimento dei liquami dai pozzi neri e di raccolta.

Lo smaltimento e la depurazione delle acque di scarico è un'attività comunale (servizio pubblico) che viene svolta da persona giuridica organizzata in conformità alla legge che regola gli affari comunali.

Articolo 3

Nel territorio della città di Rovigno l'espletamento dell'attività comunale di smaltimento e depurazione delle acque di scarico, nonché di rimozione e smaltimento dei liquami dai pozzi neri e di raccolta, viene affidato alla società commerciale SERVIZIO COMUNALE s.r.l. (di seguito nel testo: Società).

La società ha l'obbligo di svolgere permanentemente e in modo qualitativo l'attività comunale (servizio) di cui al comma precedente, assicurare la manutenzione degli impianti comunali e delle installazioni per lo smaltimento e la depurazione delle acque di scarico.

Articolo 4

Nel territorio della città di Rovigno l'espletamento dell'attività comunale di smaltimento delle acque piovane, di manutenzione degli impianti comunali e delle installazioni del sistema di smaltimento delle acque piovane, le modalità di espletamento di tale attività comunale vengono assicurate e stabilite dalla Città di Rovigno.

Articolo 5

Si ritengono acque di scarico e di altro tipo ai sensi di questa Delibera:

- a) le acque di scarico sanitarie, ossia le acque provenienti dai case familiari, dal settore alberghiero, turistico ed economico, ecc,
- b) le acque di scarico tecnologiche che sono scaturite quale conseguenza del processo tecnologico nell'industria, nell'artigianato e in altre attività,
- c) le acque di scarico provenienti dai frigoriferi,
- d) le acque di scarico radioattive, soltanto qualora fossero depurate precedentemente fino al livello prescritto,
- e) le acque piovane quale conseguenza di piogge, grandine, scioglimento della neve, ecc.,
- f) le acque scaturite dal lavaggio delle strade,

- g) le acque di drenaggio.

Articolo 6

Le acque di scarico e di altro tipo vengono smaltite tramite sistemi speciali, vasche naturali, altre strutture e installazioni, che in base alle finalità generali si suddividono in:

- a) sistema di smaltimento pubblico che in base alla modalità di smaltimento si suddivide in sistema misto e diviso,
- b) sistema di smaltimento individuale,
- c) sistema di smaltimento delle acque piovane.

Articolo 7

Il sistema di smaltimento e depurazione delle acque di scarico di cui all'articolo 3 della presente Delibera (di seguito nel testo: sistema smaltimento pubblico) e il sistema di smaltimento delle acque piovane di cui all'articolo 4 della presente Delibera (di seguito nel testo: sistema di smaltimento delle acque piovane) devono essere costruiti in modo tale da assicurare uno smaltimento e una depurazione corretti e sicuri delle quantità calcolate di acque di scarico e di quelle piovane, e vengono costruiti e utilizzati in base alle vigenti leggi e prescrizioni emanate in base alla legge, agli atti relativi alle acque, agli atti e alle delibere della Città di Rovigno.

Articolo 8

Si ritiene fruitore del sistema di smaltimento pubblico nel territorio della Città di Rovigno, ai sensi della presente Delibera, ogni persona fisica o giuridica che è proprietaria, fruitore oppure che gestisce l'immobile allacciato al sistema di smaltimento pubblico.

Articolo 9

Il fruitore del sistema di smaltimento pubblico ha l'obbligo di pagare il prezzo per l'utilizzo del sistema di smaltimento pubblico delle acque di scarico e la depurazione delle medesime.

Il pagamento del prezzo per l'utilizzo del sistema di smaltimento pubblico inizia quando il fruitore s'allaccia al sistema di smaltimento pubblico.

Il prezzo per l'utilizzo del sistema di smaltimento pubblico si stabilisce in base alla quantità di acqua consumata in metri cubici (m³).

La base per il pagamento del prezzo per l'utilizzo del sistema di smaltimento pubblico delle acque piovane e di depurazione delle medesime di cui al presente articolo, è la quantità d'acqua registrata nel contatore oppure qualora ciò non fosse possibile in altra maniera.

Articolo 10

L'ammontare del prezzo, le modalità di computo e le modalità di pagamento per l'utilizzo del sistema di smaltimento pubblico e il prezzo del servizio di rimozione e smaltimento dei liquami dai pozzi neri e di raccolta vengono stabiliti dalla Società, in conformità alla legge che regola gli affari comunali e ad altre prescrizioni speciali.

Lo smaltimento delle acque piovane viene finanziato dal bilancio della Città di Rovigno, ossia conformemente alle prescrizioni di legge.

II – MODALITA' DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO E DI QUELLE DI ALTRO TIPO

- a) Sistema di smaltimento pubblico e luoghi di riversamento delle acque di scarico dalle strutture di smaltimento pubblico nel ricevente naturale**

Articolo 11

Il sistema di smaltimento pubblico della città di Rovigno è di proprietà della Città di Rovigno, e lo gestisce la Società di cui all'articolo 3 della presente Delibera.

Il sistema di smaltimento pubblico è costituito da impianti e installazioni per l'espletamento dell'attività di smaltimento delle acque piovane, ossia collettori, canali, allacciamenti, impianti e installazioni che servono per raccogliere, depurare e disporre, dal collegamento al sistema di smaltimento individuale al sistema di smaltimento pubblico.

Il sistema di smaltimento pubblico della città di Rovigno è costituito da: collettore costiero, collettore terrestre, collettore dei villaggi turistici meridionali, impianto per la depurazione "Cuvi" e scarico sottomarino.

I canali migliorativi e le vasche naturali, con le quali vengono smaltite le acque piovane dai terreni edificabili non sistemati, non si ritengono sistema di smaltimento pubblico.

Articolo 12

Dopo la depurazione meccanica nell'impianto di "Cuvi" le acque di scarico vengono riversate in mare Il tipo tramite lo scarico sottomarino del diametro di 500/461 mm, lunghezza 830,0 m alla profondità di 28,0 m.

Le stazioni di pompaggio "Cinema" e "Squero" sul collettore costiero nonche' la stazione di pompaggio "Cuvi" sul collettore dei villaggi turistici meridionali possiedono gli scarichi di sicurezza sottomarini.

Articolo 13

I collettori, gli allacciamenti e gli sportelli di controllo su di essi, le strutture di versamento e le installazioni per la depurazione delle acque di scarico del sistema di smaltimento pubblico vengono costruiti in base alla documentazione di progettazione.

I canali del sistema di smaltimento pubblico, di regola, vanno collocati sotto le aree pubbliche.

Articolo 14

In qualsiasi momento gli elementi del sistema di smaltimento pubblico devono essere accessibili per consentire la manutenzione e la pulizia, e in caso di situazioni accidentali.

La fascia protettiva del sistema di smaltimento pubblico, di regola, comprende uno spazio da 2,0 m a sinistra e destra dalla condotta principale dei tubi della larghezza totale di 4,0 m.

La fascia protettiva per la rete cittadina e quella secondaria ammonta, di regola, a 1,0 m a sinistra e destra dalla condotta di tubi della larghezza complessiva di 2,0 m.

Articolo 15

Il sistema di smaltimento pubblico, in base alla modalità di smaltimento, può essere:

- di tipo divisibile,
- di tipo misto.

Il sistema divisibile di smaltimento viene effettuato con le condutture divisibili di tubature con le quali vengono smaltite le acque piovane, di superficie e d'infiltrazione che non sono scaturite dal processo tecnologico, mentre con condutture separate vengono smaltite le acque di scarico di cui all'articolo 5 comma 1 punti a), b) e d) della presente Delibera.

Con il sistema di tipo misto, con condutture comuni e collettori, vengono smaltite tutte le acque di scarico di cui all'articolo 5 della presente Delibera.

Articolo 16

Le acque di scarico che si riversano e vengono smaltite con il sistema di smaltimento pubblico, dopo la depurazione sull'installazione della Città di Rovigno, devono adempiere alle condizioni sulla qualità stabilite dalle prescrizioni di legge, dagli atti vigenti in materia di acque, dalla presente Delibera e dal Regolamento sulla composizione delle acque che vengono riversate nel sistema di canalizzazione pubblica della Città di Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, nn. 7/95 e 6/99).

Articolo 17

Il sistema di smaltimento pubblico dev'essere costruito e mantenuto in conformità agli standard e alle normative tecniche prescritte, in modo tale da assicurare un modo ottimale lo smaltimento delle quantità previste di acque di scarico ed impedire l'influsso negativo sul sottosuolo (ambiente), nonche' sui lavoratori addetti alla manutenzione del sistema di smaltimento pubblico.

b) Sistema di smaltimento individuale

Articolo 18

Il sistema di smaltimento individuale è costituito da installazioni e impianti per la raccolta e la depurazione delle acque di scarico provenienti dagli edifici e dai terreni, nonche' da strutture e installazioni per lo smaltimento di acque raccolte fino al tombino di controllo.

Il sistema di smaltimento individuale è di proprietà delle persone fisiche o giuridiche – proprietarie di singoli impianti e immobili.

Lo smaltimento individuale dev'essere effettuato da materiale impermeabile e a seconda delle necessità resistente alla soda caustica, agli acidi e ad altre sostanze aggressive.

Il procedimento e le condizioni tecnico-tecnologiche di allacciamento al sistema di smaltimento interno al sistema di smaltimento pubblico vengono stabiliti da prescrizioni vigenti, dalla Delibera sull'allacciamento al sistema di smaltimento e depurazione delle acque di scarico (Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, nn. 12/01, 8/04) e dalla presente Delibera.

Articolo 19

Le acque di scarico vengono riversate dal sistema di smaltimento individuale nel sistema di smaltimento pubblico attraverso il tombino di controllo o di revisione.

Il tombino di controllo si trova nel pre-allacciamento della canalizzazione individuale e nel sistema della canalizzazione pubblica, e di regola viene collocato lungo la linea di regolazione, ossia edilizia, sugli immobili del proprietario.

Qualora fosse impossibile costruire il tombino di controllo, la suddivisione del sistema individuale e di quello pubblico di smaltimento sarà rappresentata dalla linea di regolazione, ossia edilizia.

Le modalità di costruzione del tombino di controllo vengono proposte dalla Società quale progetto tipico.

Articolo 20

Le acque di scarico che sono aggressive, tossiche oppure inquinate da germi patogeni, da virus oppure sono radioattive, non depurate fino al livello prescritto, vanno depurate e neutralizzate tramite impianti speciali per la depurazione.

Le installazioni del sistema di smaltimento individuale che servono per la depurazione e la neutralizzazione delle acque di scarico, devono essere costruite in modo tale da assicurare una depurazione e neutralizzazione ininterrotta.

Articolo 21

Il sistema di smaltimento individuale dev'essere costruito in modo tale da rendere possibile il rilevamento di campioni e la misurazione della quantità di acque di scarico (per l'analisi della composizione e delle caratteristiche delle acque di scarico).

I campioni delle acque di scarico vengono presi nel tombino di controllo.

La composizione delle acque che si riversano dal sistema individuale di smaltimento nel sistema di smaltimento pubblico viene regolata conformemente all'articolo 34 della presente Delibera.

Articolo 22

Il sistema di smaltimento individuale dev'essere costruito e mantenuto in modo tale:

- da escludere la possibilità di inquinamento dell'ambiente, sia con il riversamento delle acque di scarico e di altro tipo sulla superficie, sia con l'infiltrazione delle acque inquinate negli strati sotterranei, oppure la propagazione di odori sgradevoli,
- da impedire il propagarsi di malattie infettive,
- da non minacciare la funzione del sistema di smaltimento pubblico con la quantità o la composizione delle acque di scarico e di altro tipo,
- da essere protetto dall'azione delle acque stagnanti nel sistema di smaltimento pubblico.

Le spese di costruzione e manutenzione della canalizzazione individuale vanno a carico dei proprietari degli impianti/immobili.

c) Sistema di smaltimento delle acque piovane

Articolo 23

Il sistema di smaltimento delle acque piovane è costituito da canali chiusi o aperti, da vasche naturali, da scarichi e altre installazioni tramite i quali le acque piovane che non hanno bisogno di depurazione vengono riversate in mare.

Articolo 24

Le acque piovane e di superficie provenienti dal terreno edificabile non fabbricato, dalle aree verdi e dalle aree pubbliche stradali, qualora venissero canalizzate tramite canali aperti o chiusi, possono essere riversate in mare soltanto tramite scarichi murati con raccoglitori per sedimenti, per grassi e oli.

Articolo 25

Eccezionalmente e in base al permesso dell'organismo competente per gli affari dell'economia idrica, nei corsi d'acqua aperti o regolati si possono riversare anche le acque di scarico dall'impianto per la depurazione dello smaltimento individuale, soltanto se tali acque sono state depurate in modo tale da adempiere alle condizioni prescritte dal permesso degli enti preposti all'economia idrica.

Articolo 26

Nella rete dei canali del sistema di smaltimento delle acque piovane non devono venir riversate:

- le acque di scarico sanitarie, ossia le acque provenienti dalle case familiari, da impianti turistici, ecc.
- le acque di scarico industriali, che sono scaturite quale conseguenza del processo tecnologico nell'industria, nell'artigianato e in altre attività,
- le acque di scarico radioattive.

Articolo 27

Accanto ai corsi d'acqua naturali aperti o regolati, nonché ai canali costruiti aperti o chiusi, che servono per lo smaltimento delle acque di fonte, filtrate e di superficie dalla zona di scarico naturale, vengono costruiti impianti di protezione e stabilite e attuate le misure di protezione in conformità alle prescrizioni vigenti.

III – MODALITA' DI RIVERSAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO NELLE ZONE DOVE NON E' STATO COSTRUITO IL SISTEMA DI SMALTIMENTO PUBBLICO DELLE ACQUE DI SCARICO

a) Pozzi neri e di raccolta

Articolo 28

Ai sensi della presente Delibera il termine pozzo di raccolta sta a significare l'impianto per la raccolta delle acque di scarico con muratura impermeabile.

Nelle zone dove non è stato costruito il sistema di smaltimento pubblico per le case familiari dalle quali fuoriescono esclusivamente acque di scarico sanitarie fino al gravamento dell'equivalente di 12 abitanti (di seguito nel testo: EA) è d'obbligo la costruzione dei pozzi di raccolta.

L'apertura dev'essere costruita con il bordo rialzato, chiuso da un coperchio di metallo e deve avere un'apertura minima di 60 x 60 cm.

Nella zona dove è prevista la costruzione del sistema di smaltimento pubblico, e il sistema non è stato costruito, il pozzo di raccolta dev'essere costruito sul posto dal quale è possibile collocare l'allacciamento al futuro sistema, e conformemente alle condizioni e agli atti della Società.

Il pozzo di raccolta dev'essere costruito sul posto fino al quale, in ogni momento, è possibile accedere con un veicolo speciale.

Per le altre strutture nelle zone dove non è stato costruito il sistema di smaltimento pubblico, le acque di scarico con un gravamento maggiore di 12 EA vengono smaltite tramite l'installazione per la depurazione nel pozzo di raccolta, oppure si utilizzano per l'irrigazione, conformemente all'articolo 17 della presente Delibera. Il proprietario dell'impianto di depurazione di cui al presente comma ha l'obbligo di stipulare il contratto di manutenzione dell'impianto con la persona autorizzata.

Articolo 29

Nelle zone dove non è stato costruito il sistema di smaltimento pubblico, la costruzione di pozzi di raccolta e quelli neri dev'essere conforme alle norme tecniche e alle prescrizioni igienico-sanitarie, in base alle condizioni che vengono stabilite dall'organismo competente oppure da questa Società in base al Regolamento sulla composizione delle acque che si riversano nel sistema di canalizzazione pubblica della Città di Rovigno e alla presente Delibera.

Nei pozzi di raccolta possono venir riversate soltanto:

- le acque di scarico sanitarie,
- le acque di scarico industriali, scaturite dal processo tecnologico qualora fossero state precedentemente depurate fino al livello prescritto,
- le acque di scarico radioattive qualora fossero state precedentemente depurate fino al livello prescritto.

Il contenuto dei pozzi neri e di raccolta viene rimosso con un veicolo speciale che lo trasporterà nell'impianto per le acque provenienti dai pozzi neri che è parte integrante dell'impianto per la depurazione delle acque di scarico "Cuvi", sistemato in base alle prescrizioni di legge.

Articolo 30

Il termine pozzo nero, ai sensi della presente Delibera, sta ad indicare l'impianto per la raccolta delle acque di scarico che possiede muri e fondo impermeabili, con travasi, riversamenti, mentre la costruzione dei medesimi è permessa eccezionalmente, nei casi e in base alle condizioni stabilite dalla Società

I pozzi neri e di raccolta devono venir svuotati regolarmente.

La Società ha il dovere di tenere l'evidenza dei proprietari e dei fruitori dei pozzi di raccolta, l'evidenza sullo svuotamento dei medesimi e l'evidenza su altri dati rilevanti.

Articolo 31

Le acque piovane e di superficie che non sono scaturite quale prodotto del processo tecnologico, non devono venir riversate nei pozzi neri e di raccolta.

Non è consentito riversare il contenuto dei pozzi di raccolta sulle aree pubbliche e di altro tipo.

Non è consentito il pompaggio del contenuto dei pozzi neri e di raccolta nel sistema di smaltimento pubblico, senza il consenso dell'amministratore del sistema di smaltimento pubblico.

b) Sistemi di smaltimento individuale che si riversano direttamente in mare

Articolo 32

I sistemi di smaltimento individuale che non hanno l'allacciamento al sistema di smaltimento pubblico, e sono stati costruiti prima dell'entrata in vigore di questa delibera, si ritengono provvisori, e possono essere utilizzati alle condizioni prescritte dagli atti sull'economia idrica e dalle disposizioni della presente Delibera.

Il proprietario, ossia il fruitore del sistema di cui al comma 1 del presente articolo ha l'obbligo di depurare le acque di scarico prima di riversarle in mare, ovvero fino a raggiungere la qualità che è prescritta dagli atti dell'economia idrica e dalla presente Delibera.

Il proprietario ossia il fruitore del sistema di cui al comma 1 del presente articolo ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione del sistema di smaltimento individuale.

IV – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO AL SISTEMA DI SMALTIMENTO PUBBLICO DELLE ACQUE DI SCARICO

Articolo 33

Dopo la costruzione del sistema di smaltimento pubblico, il proprietario dell'edificio/immobile ha l'obbligo di allacciare l'edificio/immobile al sistema di smaltimento pubblico alle modalità, alle condizioni ed entro i termini conformemente alla Delibera sull'allacciamento al sistema di smaltimento e depurazione delle acque di scarico (Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, nn. 12/01, 8/04) e alla presente Delibera.

Dopo l'allacciamento del sistema individuale al sistema di smaltimento, il proprietario oppure il fruitore dell'immobile, ha l'obbligo di rimuovere o sanare le installazioni che non intende più utilizzare.

Per non inquinare il sottosuolo e l'ambiente con il contenuto del pozzo nero o di raccolta abbandonato, il proprietario deve svuotare il medesimo.

V – VALORI LIMITE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E DI ALTRO TIPO CHE SI TROVANO NELLE ACQUE DI SCARICO E DELLE SOSTANZE CHE VENGONO RIVERSATE NEL SISTEMA DI SMALTIMENTO PUBBLICO, NONCHE' DEI POZZI NERI E DI RACCOLTA

Articolo 34

I valori limite delle sostanze pericolose e di altro tipo presenti nelle acque di scarico che si possono riversare nel sistema di smaltimento pubblico vengono stabiliti da prescrizioni vigenti, dalla presente Delibera, dal Regolamento sulla composizione delle acque che vengono riversate nel sistema della canalizzazione pubblica della Città di Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovigno", nn. 7/95, 6/99), nonche' dagli atti dell'economia idrica qualora il loro rilascio fosse obbligatorio per il fruitore del sistema.

I valori limite delle sostanze pericolose e di altro tipo che si riversano nei pozzi neri e di raccolta non devono superare i valori stabiliti al comma 1 del presente articolo.

Articolo 35

Nel sistema di smaltimento pubblico non devono venir riversate le sostanze di scarico con le quali si minaccia il regime idraulico previsto dello smaltimento delle acque di scarico, la stabilità degli impianti del sistema di smaltimento pubblico, l'attività dei macchinari sulle pompe e altra attrezzatura, il controllo corrente e la manutenzione degli impianti del sistema di smaltimento pubblico oppure con il loro riversamento aumentano le spese di sfruttamento.

Nel sistema di smaltimento pubblico non devono venir riversate le sostanze che con il mescolamento con l'acqua di scarico nel sistema di smaltimento pubblico creano particelle colloidali o sospese, e che accelerano la sedimentazione sia nel sistema di smaltimento pubblico che in mare.

Articolo 36

Le acque di scarico che sono aggressive e tossiche, e quelle inquinate da germi patogeni o virus, come pure le acque con altre sostanze pericolose e dannose con valori al di sopra di quelli

consentiti, e che potrebbero influire sui cambiamenti della composizione fisica, chimica o biologica dell'acqua, nonché minacciare la salute e la vita delle persone addette alla pulizia e alla riparazione dei sistemi di smaltimento e degli altri cittadini, nonché influire negativamente sull'impianto cittadino per la depurazione delle acque di scarico, come pure danneggiare il sistema di smaltimento pubblico, prima di riversarsi nel sistema di smaltimento pubblico devono venir depurate, attraverso impianti speciali, fino al livello della qualità dell'acqua come viene stabilito dalle prescrizioni, dai vigenti atti dell'economia idrica e da atti particolari della Città di Rovigno.

L'impianto per la depurazione delle acque di scarico del sistema individuale di smaltimento devono rendere possibile la manutenzione ottimale e costante dell'elaborazione delle acque di scarico, ossia ridurre le acque di scarico alla qualità richiesta in base all'articolo 34 della presente delibera.

Articolo 37

Prima di venir riversate nel sistema di smaltimento pubblico vengono depurate e neutralizzate le seguenti acque di scarico:

- le acque piovane dai terreni non fabbricati, dalle aree verdi e quelle stradali tramite appositi scarichi,
- le acque dalle aree stradali e di altro tipo inquinate con sostanze oleose, come anche le acque provenienti dai garage attraverso adeguati separatori per gli oli, i grassi e i combustibili liquidi,
- le acque di superficie utilizzate per il lavaggio dei veicoli, le officine meccaniche per la riparazione di veicoli, attraverso il raccogliatore di sedimenti per le sostanze solide e i separatori per i grassi, gli oli e il combustibile liquido,
- le acque provenienti dai magazzini e dai reparti che nel proprio processo produttivo utilizzano oli, grassi, lacche, combustibile liquido, solventi e sostanze che sono più leggere dell'acqua, tramite adeguati separatori,
- le acque di scarico tecnologiche tramite adeguati impianti per la depurazione considerando la composizione specifica,
- le acque provenienti da impianti di refrigerazione che non sono in collegamento diretto con il processo tecnologico e che oltre all'aumento della temperatura non hanno subito nessun altro inquinamento fisico o chimico, qualora fossero più calde dai parametri prescritti, tramite adeguato impianto di refrigerazione,
- le acque provenienti da ristoranti e cucine pubbliche contenenti un eccesso di grassi, oli, residui di cibo, tramite adeguati separatori di oli e grassi,
- altre acque di scarico tramite impianti adeguati, il tutto dipendentemente dalla composizione e alle norme vigenti, agli atti dell'economia idrica e agli atti della Città e della Società.

Articolo 38

Nel sistema di smaltimento pubblico non devono venir riversate soprattutto:

- le sostanze solide e viscosi che da sole oppure a contatto con altre sostanze possono essere d'ostacolo nello scorrimento dell'acqua attraverso le tubature oppure creare altri ostacoli nelle tubature, negli impianti come ad esempio: cenere, canne, paglia, rifiuti e trucioli di metallo, plastica, legno, vetro, stracci, piume, peli, carne di animali, calce, sostanze chimiche, colori, sedimenti che scaturiscono dalla depurazione delle acque, resti di cemento, calcestruzzo, sostanze che scaturiscono dalla pulizia e dalla manutenzione del calcestruzzo, delle basi asfaltate e simili,
- le sostanze acide, alcaline, aggressive e dannose che influiscono negativamente sul materiale delle quali sono fatti gli impianti e le installazioni del sistema di smaltimento pubblico, le sostanze che da sole o a contatto con altre sostanze possono causare ostacoli e pericolo per la salute o la vita o impedire l'entrata nei canali degli impianti e delle installazioni per la manutenzione e la riparazione, come: liquidi più caldi o esplosivi, gas dannosi o puzzolenti (idrogeno solforoso, anidride solforosa, ossido di azoto, cianuri, cloro, ecc.),
- materie radioattive,
- altre sostanze dannose.

Articolo 39

Le istituzioni sanitarie, veterinarie e le altre persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività tale che nelle acque di scarico potrebbero trovarsi batteri patogeni o virus pericolosi per la salute e la vita delle persone, devono sottoporre le proprie acque di scarico ad un trattamento speciale – disinfettarle prima di riversarle nel sistema di smaltimento pubblico.

VI – CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI SCARICO CHE VENGONO RIVERSATE NEL SISTEMA DI SMALTIMENTO PUBBLICO**Articolo 40**

La Società ha l'obbligo di effettuare il controllo della qualità delle acque di scarico che si riversano nel sistema di smaltimento pubblico, alle modalità stabilite dalle prescrizioni vigenti, dalla presente Delibera, dal Regolamento sulla composizione delle acque che si riversano nel sistema di canalizzazione pubblica della Città di Rovigno e dalla Delibera sull'allacciamento al sistema di smaltimento e depurazione delle acque di scarico.

Articolo 41

La Società verifica con analisi regolari la qualità delle acque di scarico e di altro tipo che i fruitori riversano nel sistema di smaltimento pubblico.

Il controllo della composizione delle acque di scarico che si riversano nel sistema di smaltimento pubblico viene effettuato dalla Società con analisi regolari e straordinarie delle acque di scarico e di altro tipo che i fruitori riversano nel sistema di smaltimento pubblico.

Le analisi regolari ed eccezionali comprendono le caratteristiche fisiche, chimiche, batteriologiche e biologiche delle acque di scarico, dipendentemente dal processo tecnologico

Articolo 42

Il fruitore del sistema di smaltimento pubblico che riversa le acque di scarico tramite l'impianto del sistema di smaltimento individuale che serve per la depurazione e la neutralizzazione delle acque di scarico, ha l'obbligo di effettuare a proprie spese l'analisi regolare della composizione e delle caratteristiche delle acque di scarico dello smaltimento individuale prima del riversamento nel sistema di smaltimento pubblico, e recapitare i dati in merito alla Società e agli organismi competenti per gli affari dell'economia idrica in base alle condizioni dei vigenti atti a tale riguardo.

Articolo 43

Per i soggetti che, provvisoriamente fino alla costruzione del sistema pubblico, tramite gli scarichi individuali, riversano le acque di scolo direttamente in mare, accanto alle analisi regolari in base alle prescrizioni di legge e alle condizioni dei vigenti atti relativi all'economia idrica, è d'obbligo anche l'analisi della composizione e delle caratteristiche delle acque di scarico come pure la definizione della quantità:

- qualora nel mare venissero riversate le acque di scarico con sostanze che influiscono negativamente sul recipiente-mare, sulla salute e la vita delle persone,
- oppure qualora la composizione delle acque di scarico fosse contraria alle prescrizioni sulla tutela del mare.

Articolo 44

Le analisi eccezionali delle acque di scarico sono obbligatorie:

- qualora in seguito alle calamità naturali, alle situazioni eccezionali oppure ad un arresto nel sistema di smaltimento individuale fosse possibile l'inquinamento del sistema di smaltimento pubblico oppure del mare,
- qualora fosse stato inquinato il sistema di smaltimento pubblico oppure il mare,
- quando in seguito al cambiamento del flusso delle acque di scarico, scaturissero dei cambiamenti della situazione esistente sull'impianto di depurazione della Città di Rovigno,
- qualora fossero condizione degli atti relativi all'economia idrica,
- qualora fossero richieste dagli organi dell'ufficio ispettivo,
- qualora fossero richieste dalla Società.

Articolo 45

La Società può richiedere saltuari controlli del mare, nella zona di riversamento delle acque di scarico da parte del fruitore nel mare, nel caso si constatasse la situazione venutasi a creare nel mare oppure ci appurassero le cause dei cambiamenti scaturiti e registrati.

Articolo 46

Un campione delle acque di scarico viene prelevato nel tombino di controllo del sistema di smaltimento individuale oppure sul luogo stabilito dal rappresentante dell'organismo competente per gli affari dell'economia idrica oppure dell'ispettorato sanitario, rappresentante autorizzato dalla Società.

Il prelievo di campioni delle acque di scarico per l'analisi eccezionale viene effettuato da persone specializzate autorizzate dall'istituzione in presenza dei rappresentanti della Società oppure del proprietario del sistema individuale di smaltimento che è oggetto di controllo.

Articolo 47

La dinamica del prelievo di campioni delle acque di scarico, come pure il tipo e il numero di campioni esaminati dev'essere adeguato al ciclo di produzione del proprietario del sistema di smaltimento individuale onde ottenere dati sulla qualità e la quantità di acque di scarico durante tutto il ciclo di produzione.

Articolo 48

Nel prelevare i campioni delle acque di scarico necessari per l'analisi, viene fatta un'evidenza che comprende:

- la data e il luogo in cui il campione è stato prelevato, la denominazione dell'organizzazione che preleva il campione, il cognome, nome e funzione della persona che presenzia al prelievo dei campioni,
- la temperatura dell'acqua di scarico
- l'aspetto dell'acqua di scarico
- l'odore dell'acqua di scarico
- il colore dell'acqua di scarico
- il flusso dell'acqua di scarico
- la quantità dell'acqua di scarico, lit/sec
- altri dati rilevanti.

Articolo 49

Qualora dai risultati dell'analisi si constatasse che la composizione delle acque di scarico non soddisfa la qualità prescritta dalla legge, dalla presente Delibera, dal Regolamento sulla composizione delle acque che si riversano nel sistema di canalizzazione pubblica della Città di Rovigno, dagli atti inerenti l'economia idrica, qualora il loro rilascio fosse stato obbligatorio per il fruitore del sistema, vengono applicate le misure di protezione e punitive in conformità alla Legge sulle acque, a prescrizioni speciali e alla presente Delibera.

VII – RIMOZIONE DELLE SOSTANZE DI SCARTO E DELLA MELMA DAL SISTEMA DI SMALTIMENTO PUBBLICO

Articolo 50

I rifiuti presenti nel sistema di smaltimento pubblico nonché nei pozzi neri privati vengono raccolti tramite un veicolo speciale e vengono portati all'impianto di raccolta delle acque di scarico dai pozzi neri.

Dopo la separazione meccanica (grata automatica, l'impianto per la raccolta delle acque di scarico provenienti dai pozzi neri) i rifiuti provenienti dall'installazione per la depurazione delle acque di scarico "Cuvi" vengono depositati in container e trasportati alla discarica cittadina "Laco Vidotto" a Rovigno.

VIII – MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO

Articolo 51

La Società che gestisce il sistema di smaltimento pubblico ha l'obbligo di svolgere permanentemente e qualitativamente detta attività comunale, assicurare la manutenzione degli impianti comunali e delle installazioni in stato funzionale in base alle vigenti prescrizioni di legge.

Articolo 52

Nella sospensione prevedibile dello smaltimento delle acque di scarico e di altro tipo, la Società ha l'obbligo di informare anticipatamente in merito i fruitori del sistema di smaltimento pubblico tramite i mezzi di comunicazione pubblica.

In merito ad ogni interruzione maggiore nell'espletamento dell'attività di smaltimento delle acque di scarico, la Società ha l'obbligo di informare il competente Settore amministrativo della Città di Rovigno.

IX – CONTROLLO

Articolo 53

Il controllo amministrativo, ossia ispettivo sull'attuazione della presente Delibera, emanata in base alla Legge sulle acque, viene effettuato dagli organismi autorizzati per gli affari dell'economia idrica.

X – DISPOSIZIONI PUNITIVE

Articolo 54

Con una multa in denaro prescritta dalla Legge sulle acque verrà punita la persona fisica o giuridica, ossia la persona responsabile nella persona giuridica, qualora le acque di scarico non venissero riversate in conformità alla presente Delibera, e conformemente alla Legge sulle acque e alla Legge sugli affari comunali.

XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 55

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sullo smaltimento e la depurazione delle acque di scarico nel territorio della Città di Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovigno", nn. 7/95, 6/04).

Articolo 56

L'azienda "Acque croate" (Hrvatske vode) ha dato il benestare al testo di cui nella presente Delibera, Classe: 325-04/06-03/0117, Numprot: 374-23-04-06-2 del 4 settembre 2006.

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovigno".

CLASSE: 363-01/06-01/58
NUMPROT: 2171/01-1-06-2
Rovigno, 27 luglio 2006

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Gradsko poglavarstvo – Giunta municipale

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno, la Giunta municipale della Città di Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 5 settembre 2006, ha emanato le seguenti

Seconde modifiche e integrazioni alla Delibera sugli stipendi e le altre retribuzioni degli impiegati negli organismi dell'amministrazione municipale della Città di Rovigno

Articolo 1

Nella Delibera sugli stipendi e le altre retribuzioni degli impiegati negli organismi dell'amministrazione municipale della Città di Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovigno", nn. 10/01 e 3/04), all'articolo 5, comma 2, I gruppo, dopo l'ultima alinea "consulente legale presso l'Ufficio del Consiglio e della Giunta municipale", viene aggiunta una nuova alinea:

"Responsabile del Centro multimediale 4,00".

Articolo 2

Le presenti modifiche e integrazioni alla Delibera entrano in vigore il giorno dell'emanazione e verranno pubblicate sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovigno".

Classe: 120-02/06-01/6
Numprot: 2171/01-5-07-06-2
Rovigno, 5 settembre 2006

Il Presidente
della Giunta municipale
Giovanni Sponza, m.p.